

# SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO

## Articolo 1

### Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi previsti nel presente capitolato, da assicurare per la gestione ed il funzionamento dei centri di primo soccorso ed accoglienza di cui al decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di prima accoglienza e delle strutture temporanee di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 assicura l'apprestamento delle misure necessarie al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l'identità di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità, nonché assicura le misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione degli stranieri presenti nei centri e, ove possibile, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
3. I servizi oggetto del presente schema di capitolato sono distinti nei seguenti lotti prestazionali:
  - lotto 1: fornitura di servizi, di cui all'articolo 2;
  - lotto 2: fornitura dei pasti, di cui all'articolo 5;
  - lotto 3: servizio di pulizia e igiene ambientale, di cui all'articolo 6;
  - lotto 4: fornitura di beni, di cui all'articolo 7.L'aggiudicatario del lotto 1, in quanto incaricato dell'attività di coordinamento dell'esecuzione di tutte le prestazioni, è di seguito definito ente gestore.
4. Per le strutture con una capienza sino a 300 unità, tenuto conto del valore dell'appalto, della necessità di garantire che l'appalto risulti economicamente conveniente per l'Amministrazione, nonché della sussistenza di requisiti speciali di partecipazione che mirano a garantire il principio della massima concorrenzialità anche mediante la possibile costituzione di R.T.I. da parte di piccole e medie imprese, l'affidamento dell'appalto di cui al presente schema di capitolato è consentito senza la suddivisione in lotti ovvero, con espressa disciplina nel bando di gara, per lotti dimensionali individuati per numero massimo di migranti per struttura, in relazione all'esigenza della tutela delle micro, piccole e medie imprese e tenuto conto del principio della massima diffusione

dell'accoglienza. In caso di indisponibilità di immobili di proprietà dell'Amministrazione o demaniale, è inoltre possibile inserire nei bandi di gara apposita clausola che prevede la messa a disposizione dei locali per l'accoglienza da parte dell'ente gestore.

5. Per le strutture di cui all'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è consentito, nei casi di estrema urgenza, l'affidamento dell'appalto di cui al presente schema di capitolato senza la suddivisione in lotti, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## Articolo 2

### Fornitura di servizi - Disposizioni per il lotto 1

1. In tutti i centri di cui all'articolo 1 sono assicurati i seguenti servizi, integrati secondo le specifiche tecniche relative a ciascuna tipologia di centro, di cui agli allegati al presente schema di capitolato, che ne costituiscono parte integrante.

#### A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale in cui sono annotati: i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro secondo il sistema messo a disposizione dall'Amministrazione, nonché le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia ai sensi del punto 7 durante la permanenza nel centro;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino (badge) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze, ad esclusione dei centri ove l'entrata e l'uscita degli stranieri non sono consentite. Nei centri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il rilascio del badge ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti da un tesserino di riconoscimento e da un registro delle presenze cartacei, da utilizzare rispettivamente per l'accesso ai servizi e per l'annotazione, a cura del personale del centro, delle entrate e delle uscite giornaliere;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;

5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo le prescrizioni normative in materia;
6. il servizio di consultazione degli stranieri per la segnalazione di eventuali disservizi o proposte sullo svolgimento della vita nel centro;
7. la custodia dei risparmi personali dello straniero ove richiesto dall'interessato e dei beni che non possono essere introdotti nel centro ai sensi delle disposizioni regolamentari e delle indicazioni impartite dalla Prefettura;
8. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei materiali acquistati dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura;
9. il controllo e la verifica delle utenze telefoniche, elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento nei casi di utilizzo di immobili concessi in comodato d'uso ai sensi dell'articolo 3. Il servizio comprende anche il controllo degli importi fatturati in bolletta e la trasmissione delle bollette alla Prefettura per la liquidazione, ove previsto, con attestazione che i consumi si riferiscono all'attività del centro;
10. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
11. il servizio di provvista di beni all'esterno, per i centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su motivata richiesta degli stranieri e a loro spese;
12. il servizio di piccola manutenzione per gli immobili di cui all'articolo 3. Il gestore, previa autorizzazione della Prefettura, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore ad € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.
- 13.

## B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio comprende:

- 1) la mediazione linguistico-culturale. Il servizio è organizzato in modo da:
  - garantire la copertura delle lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, al fine di consentire la costante possibilità di comunicazione con gli stessi;
  - essere strumentale agli altri servizi prestati nel centro, assicurando l'affiancamento del mediatore linguistico-culturale agli altri operatori nelle attività prestate sulla base del contratto, dal momento dell'ingresso e per tutta la durata della permanenza nel centro.

Il servizio è organizzato in modo da tenere conto delle presenze di genere e assicura l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico culturali di sesso maschile e di sesso femminile;

- 2) il servizio di informazione. Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, nonché sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sull'organizzazione dei servizi erogati. A supporto del servizio di informazione è assicurata la diffusione di opuscoli, secondo le indicazioni della Prefettura, e la consegna del regolamento del centro, tradotti ove possibile nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo;
- 3) il servizio di assistenza sociale e psicologica. Il servizio assicura dal momento dell'ingresso e durante la permanenza nel centro, la valutazione immediata delle situazioni personali, con particolare riferimento alla individuazione delle persone portatrici di esigenze particolari, anche attraverso gli strumenti di supporto e di guida indicati dall'Amministrazione. Gli stranieri che risultano portatori di esigenze particolari sono tempestivamente segnalati a cura degli operatori del servizio al medico responsabile sanitario del centro, di cui all'articolo 17, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Per l'individuazione ed il trattamento delle persone vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza, gli operatori del centro seguono altresì le indicazioni contenute nelle linee Guida previste dall'art.27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in raccordo, ove necessario, con i servizi pubblici attivati nel territorio;
- 4) il servizio di supporto all'integrazione. Per i centri di prima accoglienza e per le strutture temporanee, di cui gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, il servizio assicura:
- l'orientamento al territorio in modo da fornire le indicazioni di base sulle caratteristiche della società italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio;
  - corsi di lingua italiana, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche;
  - l'organizzazione del tempo libero, attraverso attività di tipo ricreativo, sportivo e culturale.
- I servizi relativi all'organizzazione del tempo libero di cui al precedente periodo sono assicurati anche nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in conformità al regolamento sulla organizzazione e la gestione dei medesimi centri;
- 5) il servizio di assistenza ai minori. Il servizio è assicurato in rapporto alle esigenze dell'età dei minori presenti nel centro ed è svolto da personale con formazione adeguata. Comprende l'inserimento scolastico e nelle relative

attività didattiche, l'organizzazione del tempo libero, attraverso lo svolgimento ordinario di attività ricreative, anche con il supporto di materiale di gioco ed educativo, nonché la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela dei minori all'interno del centro;

- 6) il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene). Ai fini del corretto svolgimento del servizio, il direttore responsabile del centro, di cui all'articolo 17, consegna quotidianamente all'aggiudicatario del servizio di fornitura dei pasti di cui all'art. 1, comma 3, che ne rilascia ricevuta, la richiesta di pasti per il giorno successivo, in relazione alle presenze preventivate, comprese le preventive comunicazioni dello straniero sulla eventuale assenza dai pasti.  
Ad eccezione dei centri previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563 e dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei centri in cui sono installate cucine conformi ai requisiti fissati dalla normativa in materia, ove previsto dal bando di gara, anche per gli aspetti relativi ai criteri di valutazione dell'offerta, comunque conformi ai canoni di cui all'allegato 2, il servizio può essere assicurato attraverso la distribuzione di derrate alimentari, fornite dall'ente gestore nei casi di appalto senza suddivisione in lotti, ovvero dall'aggiudicatario del lotto 2;
- 7) cura e igiene di capelli e barba;
- 8) servizio di lavanderia, come descritto nelle specifiche tecniche;
- 9) servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri di primo soccorso e accoglienza di cui al decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee, di cui agli artt. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per il raggiungimento delle Questure, degli uffici della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro. Nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il servizio assicura anche il trasferimento degli stranieri nel centro abitato più vicino o presso il servizio di trasporto pubblico più vicino;
- 10) servizi di comunicazione con l'esterno per i centri e le strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il servizio comprende la predisposizione di aree dedicate alla connessione WI- FI, da assicurare con modalità e orari prestabiliti.

### C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.

Il servizio comprende:

- 1) una visita medica d'ingresso e il primo soccorso sanitario. La visita è finalizzata anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità;
- 2) la tenuta di una scheda sanitaria per ciascun ospite. La scheda sanitaria è aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare le continuità terapeutica. Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito all'interno del centro o della struttura secondo le specifiche tecniche allegate, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio è organizzato con la presenza di personale medico e paramedico che garantisca l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate ai fini dell'annotazione delle prestazioni nella scheda individuale di cui all'articolo 2, lett. A), punto 1, e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 2 della lett. A), punto 4;
- 3) la fornitura e la somministrazione dei farmaci di automedicazione e somministrazione dei farmaci in base a prescrizione medica;
- 4) l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

Il servizio di assistenza sanitaria è assicurato h/24. Nei centri in cui non è richiesta la presenza del personale medico per tutto l'arco della giornata, secondo la tabella recante la dotazione minima di personale allegata al presente schema di capitolato, è comunque garantita la reperibilità del medico responsabile del centro h/24.

### D) SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BENI

Il servizio comprende la distribuzione degli effetti lettereci, del vestiario, dei prodotti per l'igiene personale, del materiale scolastico, didattico e ludico e di altri beni, forniti dall'aggiudicatario del lotto 4.

Ai fini del corretto svolgimento del servizio, il direttore responsabile del centro, di cui all'articolo 17, richiede, mensilmente o a vista in caso di necessità sopravvenuta, all'aggiudicatario del lotto 4 la fornitura dei beni necessari all'accoglienza, di cui alle specifiche tecniche allegate.

### Articolo 3

#### Disposizioni per i beni immobili

1. In caso di allestimento del centro in un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione dell'interno, o comunque di proprietà demaniale, lo stesso è concesso in comodato d'uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell'ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione concedente. La consegna dell'immobile all'ente gestore e la riconsegna dello stesso all'Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
2. L'ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.

### Articolo 4

#### Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Disposizioni per il lotto 1

1. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura, gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

### Articolo 5

#### Fornitura di pasti - Disposizioni per il lotto 2

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione. La fornitura tiene conto delle tradizioni culturali e religiose degli stranieri e delle esigenze alimentari connesse allo stato di salute.
2. L'Amministrazione si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. Il servizio di fornitura di pasti giornalieri può essere sostituito con la fornitura di derrate alimentari nei casi previsti dall'articolo 2, lett. B), punto 6.
4. I pasti sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore.

## Articolo 6

### Servizio di pulizia e igiene ambientale - Disposizioni per il lotto 3

1. Il servizio comprende:
  - a) la pulizia dei locali diurni e notturni, degli uffici e delle aree comuni;
  - b) la disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
  - c) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
  - d) la raccolta e lo smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
  - e) la cura delle aree verdi.
2. Le modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nelle specifiche tecniche allegate.

## Articolo 7

### Fornitura, trasporto e consegna di beni – Disposizione per il lotto 4

1. Il servizio comprende la fornitura, il trasporto e la consegna dei seguenti beni secondo le specifiche tecniche allegate:
  - effetti lettereschi;
  - vestiario;
  - prodotti per l'igiene personale;
  - materiale scolastico, didattico e ludico;
  - altri beni.
2. I beni sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore.

## Articolo 8

### Risorse strumentali e personale

#### *1. (Disposizioni comuni)*

L'aggiudicatario ed il personale impiegato operano assicurando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall'aggiudicatario e l'Amministrazione dell'interno.

Per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, l'aggiudicatario garantisce per sé ed accerta per gli altri la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

In materia di trattamento giuridico ed economico del personale, trova applicazione l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'aggiudicatario si obbliga a dimostrare, su richiesta della Prefettura, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'aggiudicatario di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso aggiudicatario, dell'Amministrazione e/o di terzi.

L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

### *2. (Disposizioni specifiche per l'aggiudicatario del lotto 1).*

I servizi di cui al lotto 1 sono assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere articolate nel servizio diurno, che va dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, che va dalle ore 20:00 alle ore 08:00. Il personale deve essere munito di tesserino con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi secondo criteri di congrua proporzionalità rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego è conforme ai parametri base indicati nelle specifiche tecniche.

In relazione alla percentuale di presenze femminili tra gli ospiti del centro, è garantita una adeguata presenza di personale femminile, in modo da assicurare l'equilibrio di genere e da tenere conto delle esigenze di carattere culturale e religioso delle donne presenti nel centro.

L'ente gestore garantisce l'impiego di operatori i cui profili professionali sono adeguati ai relativi compiti. Sono comunque richiesti specifici profili professionali per gli operatori addetti ai servizi di assistenza sanitaria, di sostegno socio-psicologico, di mediazione linguistico-culturale, di informazione legale e di insegnamento della lingua italiana, con iscrizione ad apposito albo, laddove previsto per le specifiche categorie professionali. A tal fine, può farsi riferimento alla disciplina di cui all'articolo 12 della legge 8.11.2000, n. 328 e alla correlata normativa regionale.

### *3. (Disposizioni specifiche per gli aggiudicatari dei lotti 1 e 3)*

L'aggiudicatario, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto si impegna a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari.

## Articolo 9 Clausola sociale

### *(Disposizioni comuni)*

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il nuovo aggiudicatario del contratto di appalto, conformemente a quanto previsto nei bandi e nei disciplinari di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro, come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

## Articolo 10 Aggiudicazione dell'appalto

### *1. (Disposizioni per i lotti 1, 2 e 3)*

L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. 50/2016, secondo i criteri di cui agli allegati che fanno parte integrante del presente capitolato.

### *2. (Disposizioni per il lotto 4)*

L'appalto, essendo relativo a forniture con caratteristiche standardizzate e con condizioni definite dal mercato, è aggiudicato a favore del soggetto che presenta il minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## Articolo 11 Durata dell'appalto

### *1. (Disposizioni comuni)*

La durata dell'appalto è di anni tre non rinnovabili e decorre dalla data di approvazione del contratto da parte degli organi competenti. Per le strutture temporanee di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la durata del contratto è di due anni non rinnovabili, con la decorrenza indicata al precedente periodo.

## Articolo 12 Determinazione dell'importo dell'appalto

### *1. (Disposizione per il lotto 1)*

L'importo a base d'asta, IVA esclusa, del lotto 1 è pari ad € ..... oltre oneri per la sicurezza per i rischi interferenziali stimati in € ..... non soggetti a ribasso per le prestazioni di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Tale importo è rapportato ad un numero di posti presunto complessivo pari a n..... moltiplicato per tre annualità per i centri di cui di cui al decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e per due annualità per i centri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18

agosto 2015, n. 142. Il costo giornaliero per ospite è determinato in € ..... Iva esclusa. Le offerte, pena l'esclusione, non potranno superare la base d'asta.

L'importo dell'appalto comprensivo delle opzioni di cui articolo 106, commi 1, lettera a), e 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ammonta ad euro.....

	a	b	c	
Lotto 1	Importo a base d'asta	Opzione art.106, comma 12, D.lgs.n.50/2016	Opzione art.106, comma 1, lettera a), D.lgs.n.50/2016 (Max 50% di a)	TOTALE
(IVA ESCLUSA)				

### 2.(Disposizioni per il lotto 2)

L'importo a base d'asta, IVA esclusa, del lotto 2 è pari ad € ..... oltre oneri per la sicurezza per i rischi interferenziali stimati in € ..... non soggetti a ribasso per le prestazioni di cui all'art. 5 del presente schema di capitolato.

Tale importo è rapportato ad un numero dei pasti presunto, pari a n. .... pasti, moltiplicato per tre annualità per i centri di cui di cui al decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e per due annualità per i centri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il costo giornaliero per pasto di cui all'art. 5 ed alle relative specifiche tecniche, è determinato in € ....., Iva esclusa. Le offerte, pena l'esclusione, non potranno superare la base d'asta.

L'importo dell'appalto comprensivo delle opzioni di cui articolo 106, commi 1, lettera a), e 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ammonta ad euro.....

	a	b	c	
Lotto 2	Importo a base d'asta	Opzione art.106, comma 12, D.lgs.n.50/2016	Opzione art.106, comma 1, lettera a), D.lgs.n.50/2016 (Max 50% di a)	TOTALE
(IVA ESCLUSA)				

### 3.(Disposizioni per il lotto 3)

L'importo a base d'asta, IVA esclusa, del lotto 3 è pari ad € ..... oltre oneri per la sicurezza per i rischi interferenziali stimati in € ..... non soggetti a ribasso per le prestazioni di cui all'art. 6 del presente schema di capitolato. L'importo è rapportato alla superficie della struttura ed alle modalità di esecuzione del servizio previste dalle specifiche tecniche. Le offerte, pena l'esclusione, non potranno superare la base d'asta.

L'importo dell'appalto comprensivo delle opzioni di cui articolo 106, commi 1, lettera a), e 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ammonta ad euro.....

	a	b	c	
Lotto 3	Importo a base d'asta	Opzione art.106, comma 12, D.lgs.n.50/2016	Opzione art.106, comma 1, lettera a), D.lgs.n.50/2016 (Max 50% di a)	TOTALE
(IVA ESCLUSA)				

#### 4. (Disposizioni per il lotto 4)

L'importo a base d'asta, IVA esclusa, del lotto 4 è pari ad € ..... oltre oneri per la sicurezza per i rischi interferenziali stimati in € ..... non soggetti a ribasso per le forniture di beni di cui all'art. 7 del presente schema di capitolato. Le offerte, pena l'esclusione, non potranno superare la base d'asta.

L'importo dell'appalto comprensivo delle opzioni di cui articolo 106, commi 1, lettera a), e 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ammonta ad euro.....

	a	b	c	
Lotto 4	Importo a base d'asta	Opzione art.106, comma 12, D.lgs.n.50/2016	Opzione art.106, comma 1, lettera a), D.lgs.n.50/2016 (Max 50% di a)	TOTALE
(IVA ESCLUSA)				

#### 5. (Disposizioni in caso di mancata suddivisione in lotti)

Per la determinazione dell'importo dell'appalto si applicano le disposizioni previste per il lotto 1. Le modalità di valutazione delle offerte, come specificato nei bandi di gara relativamente ai singoli servizi, sono conformi ai parametri di riferimento indicati per i lotti 1, 2 e 3.

### Articolo 13

#### Liquidazione del corrispettivo

##### 1.(Disposizioni comuni)

Il corrispettivo per la fornitura dei beni e servizi che formano oggetto dell'appalto, è liquidato in sei rate bimestrali posticipate, secondo i criteri di rendicontazione stabiliti nella convenzione.

Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 17. A tal proposito si dà atto che il codice univoco dell'ufficio è .....

L'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello *split payment* previsto dall'articolo 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

Si applica quanto previsto dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. Le fatture devono contenere anche il codice CIG e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Amministrazione procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che devono indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

## *2. (Disposizioni specifiche per il lotto 1)*

Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 17 in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dall'articolo 2, lettera C) punto 2, del presente schema di capitolato. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro.

## *3. (Disposizioni specifiche per il lotto 2)*

Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero di pasti forniti in conformità all'articolo 5. L'aggiudicatario trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo della fattura, il rendiconto dei pasti ordinati e consegnati.

## *4. (Disposizioni specifiche per il lotto 3)*

Il calcolo del corrispettivo è effettuato in relazione all'importo rapportato alla superficie della struttura ed alle modalità di esecuzione del servizio previste dalle specifiche tecniche.

#### 5. *(Disposizioni specifiche per il lotto 4)*

Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base dei beni forniti in conformità all'articolo 7. L'aggiudicatario trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo della fattura, il rendiconto dei beni forniti.

### Articolo 14

#### Sospensione degli effetti del contratto

##### 1. *(Disposizioni comuni)*

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.

La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, l'Amministrazione dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento l'Amministrazione può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 20.

### Articolo 15

#### Eventuali modifiche degli effetti dell'appalto e obbligo del quinto

##### 1. *(Disposizioni comuni)*

Se in corso di esecuzione, per imprevedibili esigenze, si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tale disposizione non trova applicazione per le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, espressamente indicata nei bandi di gara, nel caso di incremento non previsto dei flussi di ingresso dei migranti, di richiedere ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modifiche contrattuali che comportano un aumento di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo a base d'asta.

##### 2. *(Disposizioni specifiche per i lotti 1 e 3)*

Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove maggiori esigenze, sulla base di un congruo criterio di proporzionalità. Le misure di

adeguamento sono comunicate al direttore dell'esecuzione del contratto presso la Prefettura che ne valuta la congruità, richiedendo eventuali rettifiche, e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

## Articolo 16 Cauzione

### 1. (Disposizioni comuni)

L'aggiudicatario è tenuto a prestare le cauzioni previste dagli articoli 93 e 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## Articolo 17

Direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore responsabile del centro e Medico responsabile sanitario

### 1. (Disposizioni comuni)

La Prefettura nomina il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto:

- predispone, in accordo con l'aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività;
- controlla che l'esecuzione dell'appalto rispetta i tempi e le modalità previsti nel contratto e nei documenti di riferimento;
- controlla, d'intesa con i competenti uffici della Prefettura, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norma;
- effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato, prima del pagamento di ogni fattura;
- svolge ogni altra attività prevista dall'art. 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle linee guida approvate dall'ANAC.

### 2. (Disposizioni specifiche per il lotto 1)

L'ente gestore nomina un direttore responsabile del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21.

Il direttore responsabile del centro provvede:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- a sovrintendere al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente schema di capitolato all'interno del centro;
- a segnalare tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, sulla base delle disposizioni normative in materia;

- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura.

Il medico responsabile sanitario:

- è referente unico per le problematiche di assistenza sanitaria, il rispetto dei protocolli operativi e di assistenza e i rapporti con la ASL di competenza territoriale;
- effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, come prescritte, da ultimo, dal D.M. del Ministero della salute del 15 dicembre 1990. È, inoltre, tenuto ad attuare la sorveglianza sanitaria, ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni e sotto il coordinamento della ASL di competenza territoriale. Le malattie infettive, se diagnosticate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, devono essere tempestivamente comunicate ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale e al Ministero della salute per le attività previste dal Regolamento Sanitario Internazionale.

## Articolo 18

### Penali

#### 1. (Disposizioni comuni)

Ove si verificano mancate o inesatte esecuzioni di uno dei servizi oggetto di contratto, rilevati in sede di attività di controllo o di monitoraggio, l'Amministrazione applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto all'aggiudicatario. L'aggiudicatario può presentare le proprie deduzioni al direttore dell'esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Se l'Amministrazione ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, applica le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Prefettura provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

## Articolo 19

### Subappalto

#### 1. (Disposizioni comuni)

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'aggiudicatario risolve tempestivamente il contratto di subappalto se, durante l'esecuzione dello stesso, vengono accertati dalla Prefettura inadempimenti tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 18, da parte del subappaltatore. In tal caso l'aggiudicatario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte della Prefettura, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Prefettura revoca, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Il Ministero dell'interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

## Articolo 20

### Risoluzione del contratto

#### *(Disposizioni comuni)*

In caso di inadempimento, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- 1) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- 2) violazione dei diritti fondamentali degli stranieri accolti, di cui all'art. 1, comma 2, del presente capitolato;
- 3) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura;
- 4) inottemperanza alle disposizioni riguardanti le attività di controllo e monitoraggio sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza degli stranieri;
- 5) aver consentito o favorito l'allontanamento arbitrario degli stranieri dal centro;
- 6) omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle apparecchiature;
- 7) ammontare complessivo delle penali di cui all'articolo 18 superiore al 15%, su base annuale, del valore dell'importo mensile dello stesso;
- 8) inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del presente schema di capitolato.

Nelle ipotesi indicate nei punti da 1 a 8 del precedente periodo, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione procede altresì alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e se viene meno ogni altro requisito morale richiesto dal art. 80 del medesimo decreto legislativo.

In caso di risoluzione del contratto, la Prefettura, ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## Articolo 21

### Esecuzione in danno

#### 1. (Disposizioni comuni)

Qualora l'aggiudicatario non dia corso alla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, la Prefettura ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'ente gestore.

## Articolo 22

### Recesso dal contratto

#### 1. (Disposizioni comuni)

La Prefettura-U.T.G. si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, la stessa Amministrazione può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

## Articolo 23

### Monitoraggio e controllo

#### 1. (Disposizioni comuni)

La Prefettura svolge le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e sulla regolare esecuzione del contratto, sulla base delle linee guida del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dirette a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa alle specifiche tecniche dei beni e servizi forniti.

Le attività di controllo e monitoraggio sono espletate, oltre che attraverso la verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario ai fini del pagamento delle

prestazioni rese, anche a mezzo di controlli nei centri, da effettuarsi senza preavviso con cadenza periodica ravvicinata, a cura di soggetti appositamente incaricati dalla Prefettura, nonché mediante l'acquisizione delle informazioni desunte dall'attività di consultazione degli stranieri ,di cui all'articolo 2, lettera A), punto 6.

I controlli possono essere altresì svolti da soggetti terzi appositamente autorizzati dalla Prefettura e/o dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

All'esito delle attività di cui ai periodi precedenti, in presenza di elementi di difformità dagli standard di gestione, il Direttore dell'esecuzione del contratto procede alla contestazione di eventuali violazioni all'aggiudicatario secondo le modalità previste dall'articolo 18, dandone immediata comunicazione al direttore responsabile del centro.

## Articolo 24 Controllo di gestione

### *(Disposizioni specifiche per il lotto 1)*

Per il lotto 1, il controllo sulla gestione, con le modalità di cui al precedente articolo 23, riguarda inoltre:

- a) la regolarità del servizio di gestione amministrativa, con specifico riferimento alla registrazione degli stranieri tramite l'installazione di un sistema di rilevamento automatico delle presenze o tramite la regolare tenuta del registro delle presenze ove ammesso, alla tracciabilità dei beni forniti e dei servizi erogati ivi compresa la distribuzione del *pocket money*;
- b) la regolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, anche con riferimento alle unità di personale da impiegare nei vari turni di servizio nonché alle qualifiche professionali richieste;
- c) l'efficacia del servizio di assistenza generica alla persona compresa la qualità del servizio di mediazione linguistico-culturale e di assistenza sociale e psicologica e del servizio di informazione;
- d) l'adeguatezza dei servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori;
- e) l'adeguatezza del presidio sanitario con particolare riferimento alla puntuale copertura del servizio per il tempo previsto secondo contratto, nonché alla concreta organizzazione predisposta per fronteggiare le esigenze di immediato soccorso e per avviare le urgenze sanitarie presso le strutture sanitarie del luogo;
- f) l'accessibilità e la fruibilità dei servizi, con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro, evitando anche inopportune concentrazioni degli orari dei servizi.

## Articolo 25 Monitoraggio e Reports periodici

### *1. (Disposizioni comuni)*

L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente capitolato secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura. A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile, compresa

quella contabile relativa ai beni e servizi erogati e trasmette alla Prefettura, su richiesta della stessa e comunque ogni due mesi, un report sui beni e/o servizi erogati, indicando anche le eventuali criticità riscontrate.

## *2. (Disposizioni specifiche per il lotto 1)*

Nel report di cui al punto 1 sono inoltre indicati:

- il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze, compresa l'indicazione delle tipologie di trattamenti sanitari anche specialistici;
- una scheda riassuntiva delle prestazioni di assistenza generica alla persona, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari e le lezioni di lingua italiana con il numero di partecipanti, indicando le ore utilizzate per le specifiche attività;
- il numero delle presenze effettive degli operatori del centro in relazione ad ogni tipologia di servizio;
- l'analisi dei costi del personale, anche in comparazione con i precedenti report;
- la quantità dei beni distribuiti in esecuzione del contratto.

## Articolo 26

### Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

#### *1. (Disposizioni comuni)*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'aggiudicatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

## Articolo 27

### Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

#### *1. (Disposizioni comuni)*

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione

stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.

L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. .... al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

## Articolo 28

### Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

#### *(Disposizioni comuni)*

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

## Articolo 29

### Disposizioni in sede di prima applicazione

In caso di mancata aggiudicazione di un lotto, l'Amministrazione procede, in presenza di tutti i presupposti, ad una proroga tecnica limitata ai servizi oggetto del lotto non ancora aggiudicato, per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione, se la proroga risulta necessaria alla funzionale integrazione con le forniture ed i servizi oggetto dei lotti già aggiudicati.

## Allegati

*I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto:*

*1) Specifiche tecniche integrative dei lotti 1,2,3 con annessa “struttura dell’offerta”, e specifiche tecniche integrative del lotto 4 .*

*2) Dotazione minima del personale ai sensi dell’art. 8 del presente Capitolato.*